



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Ministero per lo Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'energia e le
risorse minerarie
SEDE

Gestore Servizi Energetici- GSE SpA
Divisione Operativa
SEDE

AGEA
Area coordinamento
SEDE

Organizzazioni di filiera
LORO SEDI

Oggetto: Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del DM 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8. Applicazione per l'anno 2015.

./.

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 (di seguito Decreto), definisce le modalità operative di dettaglio cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Decreto (di seguito biomasse da filiera), ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006.

Con la presente Circolare si vogliono comunicare le indicazioni riguardano l'applicazione del Decreto per l'anno 2015.

La richiesta per l'accesso al coefficiente moltiplicativo di 1,8 (di seguito istanza¹) deve essere:

- compilata in carta semplice sulla base del modulo allegato alla presente circolare, sottoscritta da legale rappresentante della società richiedente e resa solidale con copia del documento d'identità dello stesso. Ogni dichiarazione mendace, sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato decadranno (art. 75 del D.P.R. 445/2000), come anche previsto all'articolo 42, comma 3, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 e fermo restando quanto stabilito all'articolo 23, comma 3, del medesimo

¹ L'istanza dovrà essere compilata utilizzando il file, in formato excel, "modulo di domanda" che sarà scaricabile dal sito Mipaaf ovvero che potrà essere richiesto inviando e-mail con oggetto "modulo domanda biomasse da filiera" all'indirizzo eMail: PQAI2@politicheagricole.it. Una volta compilata l'istanza, in ogni sua parte, dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal legale rappresentate nonché resa solidale con copia del documento di identità dello stesso.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Decreto legislativo relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite nonché ai soggetti cui si applica la condizione ostativa alla percezione degli incentivi;

- inviata, corredata degli allegati, **entro il 31 gennaio 2016**², per posta elettronica certificata all'indirizzo saq2@pec.politicheagricole.gov.it. Si specifica che, in riferimento al rispetto della data di trasmissione, farà fede la data della PEC.

Le istanze spedite oltre il citato termine del 31 gennaio 2016 sono irricevibili e non saranno trattate. L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata dei files della domanda (in formato excel e pdf) e degli eventuali allegati (formato excel e pdf).

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza si forniscono alcune precisazioni anche alla luce di specifici quesiti pervenuti a questa Amministrazione.

A seguito della pubblicazione del Decreto Mipaaf 6 agosto 2015 è stato modificato il periodo di riferimento per la certificazione della tracciabilità delle biomasse utilizzate dall'operatore elettrico (OE) per richiedere il coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi del K 1,8, che ora coincide con l'anno solare. Solo nel corso del 2015 sarà necessario comunicare la biomassa utilizzata per il periodo 1 – 31 dicembre 2014.

E' possibile inviare richiesta di certificazione della tracciabilità di biomasse da filiera che siano state utilizzate ai fini della produzione elettrica, con esclusivo riferimento all'annualità 2015³, purché, per le biomasse utilizzate, il richiedente abbia tutta la documentazione prevista dal Decreto.

Nel corso della stessa annualità è possibile utilizzare una o più tipologie di biomasse di cui all'allegato A del Decreto. A tale fine sarà necessario predisporre e inviare un'istanza per ogni tipologia di biomassa utilizzata. Le istanze relative a più tipologie di biomassa devono essere inviate con unica comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità sopra citate. La domanda dovrà includere le quantità di biomassa da filiera necessaria alla produzione riferita al periodo dal **1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (annualità 2015)**. Nell'istanza, e nei relativi allegati, dovrà essere indicata obbligatoriamente anche la quantità complessiva di biomassa - da filiera e non da filiera - utilizzata nel periodo di riferimento.

² A seguito della pubblicazione del Decreto Mipaaf 6 agosto 2015 pubblicato sulla G. U. n° 220 del 22/9/2015

³ Non è possibile presentare istanza di certificazione della filiera corta con riferimento alle annualità precedenti (dal 2008 al mese di novembre 2014).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Nel caso in cui le biomasse non siano conferite all'operatore elettrico direttamente da un produttore ma il conferimento avvenga tramite un collettore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate (punto l. c ⁴ degli allegati al Decreto) devono essere correttamente elencati e contenere in ogni caso tutte le informazioni riferite al soggetto produttore della biomassa.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto a presentare l'istanza esclusivamente da parte dell'operatore elettrico titolare dell'impianto di produzione presso cui avviene l'utilizzo della biomassa oggetto della richiesta di certificazione.

La provenienza delle biomasse deve essere chiaramente identificabile e gli operatori elettrici devono garantirne l'intera tracciabilità in sede di controllo da parte dei soggetti incaricati. La quantità di biomasse prodotte per unità di superficie, devono essere coerenti con i valori potenzialmente producibili, nell'ambito delle normali pratiche colturali.

La dichiarazione, prevista al punto 1.c ⁵ degli allegati al Decreto e integrata nel modulo di domanda - che attesta la provenienza della biomassa da non più di 70 km - è compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto OE.

Per quanto concerne le biomasse di cui alla tipologia II prevista dal Decreto, il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA) può essere sostituito dal codice fiscale in caso di soggetti giuridici che non siano tenuti all'obbligo di costituire il fascicolo aziendale.

Si ricordano inoltre i chiarimenti sulla documentazione da esibire per la certificazione della tracciabilità delle biomasse per la tipologia II e per quelle della tipologia IV di origine forestale.

I contratti che legano gli operatori elettrici, o gli eventuali collettori, e i produttori di biomassa (contratti di taglio), devono essere accompagnati dall'autorizzazione emessa dall'Autorità competente a livello regionale o provinciale, al cui interno devono essere indicati in dettaglio i quantitativi stimati di produzione legnosa, suddivisi secondo le diverse tipologie ottenibili.

⁴ Punto I.b per le biomasse di cui alla tipologia II del Decreto.

⁵ Punto I.b per le biomasse di cui alla tipologia II del Decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Se tale informazione, relativa alla stima delle rese del materiale legnoso, non fosse presente nell'autorizzazione citata, deve essere comunque riportata nella relazione, firmata da un tecnico abilitato, che ha accompagnato l'iter autorizzativo e che deve essere in questo caso allegata in copia ad ogni contratto.

Si precisa inoltre che i DDT (documenti di trasporto) che servono a documentare la tracciabilità della biomassa, devono contenere le informazioni che riguardano la descrizione della tipologia del prodotto e la sua origine. Il DDT deve riportare **obbligatoriamente** il luogo e l'identificativo del produttore da cui proviene la biomassa (che servirà a documentarne la sua tracciabilità).

Qualora un operatore intermedio (collettore) utilizzi una piattaforma logistica, potrà fornire – sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – un elenco dettagliato dei produttori conferenti (con eventuali relativi CUA e indicazioni della sede produttiva) con elencati anche le informazioni (numero, data, e peso della merce) dei DDT dei prodotti entrati nella piattaforma logistica.

In fase di controllo, i Funzionari incaricati verificheranno il bilancio di massa di tali biomasse e, eventualmente, potranno richiedere visione dei DDT che si riferiscono alla biomassa entrata nella piattaforma logistica, in originale.

Relativamente ad ogni tipologia di biomassa, ogni operatore elettrico è tenuto a presentare una dichiarazione sotto forma di autocertificazione sulle caratteristiche tecniche della biomassa utilizzata e del proprio processo di produzione di energia elettrica, tenendo conto sia delle biomasse da filiera sia quelle non da filiera. A tal fine l'operatore elettrico, al termine dei controlli deve compilare e consegnare all'incaricato addetto ai controlli, che lo alleggerà al proprio verbale, la dichiarazione di cui all'**allegato A** della presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta.

In mancanza di tale dichiarazione non sarà possibile per il GSE procedere al riconoscimento della maggiorazione di certificati verdi. La quantità di biomassa da filiera e i quantitativi di biomassa non da filiera, riportati nell'allegato, dovranno essere coerenti con quanto accertato dai controlli. In caso di difformità, il GSE terrà comunque conto di quanto riportato dal verbale di verifica.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Si ricorda, infine, che la richiesta di certificazione presentata al Mipaaf non sostituisce la richiesta di emissione dei certificati verdi con l'applicazione del coefficiente previsto per la filiera corta.

Il GSE, a seguito dell'invio degli esiti delle certificazioni di tutti gli operatori gli operatori, informerà, mediante pubblicazione di apposita news, sul sito istituzionale www.gse.it circa la possibilità di presentare richiesta per l'annualità 2015.

Ciascun operatore elettrico, per le richieste di applicazione del suddetto coefficiente, deve attenersi alle modalità operative pubblicate sul sito istituzionale.

Nel corso delle procedure di verifica delle informazioni ricevute, i soggetti incaricati dei controlli possono richiedere ai soggetti che hanno presentato l'istanza ulteriori informazioni o documentazione.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Gatto
FIRMATO